

Disegno di Legge AS 1994

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Proposte di modifica ANIEF

- I. Conferma nei ruoli
- II. Tamponi periodici
- III. Didattica digitale Integrata
- IV. Congedo personale docente

I

Articolo 12

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Si aggiunge il comma 10-bis

10-bis Allo scopo di assicurare la continuità didattica, sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. È disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nel corrente anno scolastico. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale.

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di DaD, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

II

Articolo 18

Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Si aggiunge il comma 1-bis

Sono in ogni caso previsti tamponi antigenici rapidi per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, da eseguire periodicamente.

Motivazione: Il personale scolastico si sottopone quotidianamente al rischio di contrarre il Covid-19, quindi a minacce per la salute non indifferenti. Perché, vale la pena ricordarlo, quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In questo contesto diventa essenziale la previsione di tamponi antigenici per tutto il personale docente da eseguire periodicamente.

III

Articolo 21

Misure per la didattica digitale integrata

All'articolo 21 si aggiunge il comma 4-bis

Data la necessità, legata al contenimento della diffusione del COVID-19, che il personale della scuola assicuri le prestazioni lavorative in modalità agile, il beneficio di cui al comma 121 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è esteso al personale docente con contratto a tempo determinato nonché a tutto il personale educativo e ATA. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

Per le finalità di cui al primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di euro 190,56 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

Motivazione: considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.

IV

Articolo 22

Scuole e misure per la famiglia

- All'articolo 1 aggiungere il punto e)

e) Al comma 3 dell'articolo 21-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 sostituire le parole "può astenersi dal lavoro" con "può fruire di permessi retribuiti"
Conseguentemente è soppresso il comma 4 dell'articolo 21-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 come convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126

- Il punto b) dell'articolo 1 è così riscritto:

b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori conservano il diritto a fruire di permessi retribuiti».

Motivazione: nel caso non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile deve essere prevista retribuzione e contribuzione INPS normale e non al 50% con contribuzione figurativa. Anche nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente deve essere garantito il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ovvero a fruire di permessi retribuiti.